



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente -

Dott. Michele DE LUCA - Consigliere -

Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere -

Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -

Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CONSOLI LUIGI MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA VAL MAIRA 75, presso lo studio dell'avvocato LUIGI
CAROPPO, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;

- *ricorrente* -

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, già elettivamente
domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio
dell'avvocato GAETANO VENETO, (STUDIO LEGALE ASSOCIATO
VENETO & VENETO), che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la

2002

4548



CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- *controricorrente* -

nonchè contro

CURATELA FALLIMENTARE "MANGO ESCORT DI LUIGI M.
CONSOLI E C. IN LIQUIDAZIONE S.A.S.", CURATELA
FALLIMENTARE CONSOLI LUIGI MARIA (SOCIO
ACCOMANDATARIO);

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 5/01 della Corte d'Appello di
BARI, depositata il 30/01/01 R.G.N. 368/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Corrado
GUGLIELMUCCI;

udito l'Avvocato CAROPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per:

preliminarmente inammissibilità della produzione
documentale; inammissibilità del ricorso e in
subordine il rigetto per infondatezza.

RILEVATO IN FATTO

- 1- che il sign. Luigi Maria Consoli, dipendente della Telecom Italia spa, è stato dalla stessa licenziato il 13.11.96;
- 2- che lo stesso ha impugnato il licenziamento, irrogatogli per gravi infrazioni disciplinari, innanzi al giudice del lavoro che lo ha dichiarato illegittimo, condannando la Telecom a riassumere il ricorrente nel posto di lavoro ed a pagargli tutte le retribuzioni spettantegli dal licenziamento alla reintegrazione;
- 3- che la decisione è stata impugnata dalla Telecom, innanzi alla Corte d'Appello di Bari, che ha chiesto l'accertamento della legittimità del licenziamento e la condanna del lavoratore alla restituzione delle somme corrispotegli in esecuzione della sentenza impugnata;
- 4- che il sign. Consoli si è costituito ed ha dichiarato di essere stato dichiarato fallito unitamente alla s.a.s. Mango di Consoli Luigi Maria chiedendo la interruzione del giudizio che è stata dichiarata all'udienza del 9.5. 00;
- 5- che la Telecom ha riassunto il processo nei confronti del curatore fallimentare, dr. Cazzorla, che si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello ;
- 6- che la Corte d'Appello di Bari, con sentenza dell'8.1.2001, ha accolto l'appello della Telecom rigettando la domanda del sign. Consoli e condannando il curatore a restituire all'appellante le somme dallo stesso pagate per effetto della sentenza di primo grado;
- 7- che il sign. Consoli chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da quattro motivi cui la Telecom resiste con controricorso;

8- che il sign. Consoli ha presentato memoria alla quale è allegata copia della sentenza di revoca del fallimento passata in giudicato;

RITENUTO IN DIRITTO

- 1- che preliminarmente va risolta la questione della legittimazione processuale a proporre il ricorso per cassazione da parte del sign. Consoli, contestata dalla controricorrente;
- 2- che, come si è detto, il ricorrente ha allegato alla memoria ex art.378 cpc la sentenza, passata in giudicato, di revoca del fallimento dichiarato nei suoi confronti;
- 3- che la produzione in giudizio di tale decisione, essendo la stessa finalizzata a comprovare l'ammissibilità del ricorso- attesi gli effetti retroattivi della stessa- è assoggettata alla regola prevista dall'art. 372 cpc. secondo cui è necessaria la comunicazione all'altra parte, dei documenti depositati, mediante notificazione allorchè essa non sia avvenuta con il ricorso od il controricorso ;
- 4- che secondo il costante orientamento di questa Corte tale regola non ammette equipollenti ed in particolare la sua finalità- che è quella di rendere edotta la controparte della produzione di tali documenti- non può essere sortita allegando gli stessi alla memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cpc. (12573/95, 15977/01);
- 5- che, tuttavia, l'esame di un documento, attinente, all'ammissibilità del ricorso per cassazione, non resta precluso dal fatto che il deposito di tale documento non sia stato notificato, come prescritto dall'art. 372 cpc. comma 2 , qualora sulla

relativa questione si sia formato il contraddittorio in conseguenza del richiamo del documento stesso nella memoria e dell'intervento all'udienza di discussione del difensore della controparte (S.U.450/00);

- 6- che non essendosi verificato alcuno dei predetti eventi il documento in questione va dichiarato irricevibile;
- 7- che secondo la decisione n. 7320/96 il ricorso per cassazione proposto dal fallito, contro una sentenza pronunciata nei confronti del curatore del fallimento e da costui non impugnata – come nel caso di specie- deve essere dichiarato inammissibile in quanto il fallito privato dalla legge della disponibilità dei beni e della capacità di stare in giudizio nelle controversie relative, non può sovrapporre la propria volontà a quella contraria del curatore al quale la legge, invece, espressamente affida, sotto la sorveglianza del giudice delegato, e del tribunale fallimentare, la gestione dei rapporti dedotti in giudizio;
- 8- che a tale decisione la Corte si conforma nella presente controversia;
- 9- che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese 30,50 oltre € 2.500,00 per onorari, nei confronti della ricorrente; nulla spese per la curatela fallimentare;

Roma 13 novembre 2002

Il Consigliere es.

Luigi Sgarbi

**ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 539**

IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria
oggi, 14 GEN. 2003
IL CANCELLIERE



Il Presidente
Luigi Sgarbi